

STATUTO

COMMISSIONE DIFESA VISTA ONLUS

Articolo 1 Costituzione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 ss. del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione denominata COMMISSIONE DIFESA VISTA - ONLUS (di seguito per brevità CDV ONLUS).

Articolo 2 Sede e durata

1. CDV ONLUS ha sede legale in Via Petitti 16, Milano. Il domicilio degli Associati è quello comunicato per iscritto a CDV ONLUS.
2. La durata di CDV ONLUS è illimitata.

Articolo 3 Scopi ed attività strumentali

1. CDV ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
2. Essa persegue, in via esclusiva, ai sensi dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997 n.460, finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per la prevenzione delle malattie, disagi e disabilità visive a favore in particolare dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari e attività direttamente connesse, anche attraverso campagne informative che si rivolgono alla collettività.
3. CDV ONLUS non potrà svolgere attività diverse da quelle espresse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
4. Le attività di CDV ONLUS volte al raggiungimento delle sue finalità includono, tra le altre:
 - a. La realizzazione di screening visivi gratuiti mirati a diffondere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini, in particolare coloro i quali non possono permettersi visite specialistiche a pagamento, sui rischi derivanti da una scarsa attenzione alla salute degli occhi e ai rischi di disabilità e patologie permanenti a ciò derivanti;
 - b. Sensibilizzare in ordine ai problemi connessi a deficit, disabilità o malattie permanenti visive attraverso la promozione e la realizzazione di campagne per la tutela della vista che aumentino nei bambini e nei soggetti più vulnerabili la consapevolezza individuale e collettiva e diffondano la conoscenza delle conseguenze derivanti da una mancata prevenzione;
 - c. Diffondere la cultura del benessere visivo ed informare sulle corrette pratiche rivolte al mantenimento di una buona qualità visiva;

- d. Produrre materiale informativo da distribuirsi gratuitamente alla popolazione che educi i soggetti che hanno minore accesso all'informazione socio- sanitaria ad una maggiore attenzione alla prevenzione visiva;
- e. Collaborare con altri Enti pubblici e privati, incluse scuole di ogni ordine e grado, che perseguono obiettivi simili per fornire supporto ai soggetti più vulnerabili relativamente al campo della salute e della prevenzione visiva. Tra i temi di interesse, a titolo esemplificativo: l'efficienza visiva dei conducenti di veicoli per coadiuvare il legislatore a regolare i requisiti richiesti in sede di conferimento della patente di guida, la diffusione delle buone pratiche preventive tra la popolazione per aiutare le istituzioni dello Stato preposte alla tutela della Salute a tarare le proprie politiche di intervento, ecc.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità, CDV ONLUS potrà:

- a. Utilizzare finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche e private esterne all'Associazione, liberalità in natura, lasciti e donazioni finalizzate allo scopo primario della stessa;
- b. Coordinare e collegare la propria attività con quella di altre associazioni ed enti, anche aderendo ad altre organizzazioni;
- c. Avvalersi di prestazioni di soci a titolo gratuito nonché di volontari anche non soci che concorrano al raggiungimento delle finalità associative, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute;
- d. Mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio, nonché amministrare e gestire i beni nella sua disponibilità;
- e. Stipulare gli atti e i contratti che si rendano necessari per il conseguimento delle finalità associative e la gestione di CDV ONLUS.

6. Nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

7. L'attività sarà svolta sul territorio nazionale senza limitazioni territoriali.

Articolo 4

Soci

I Soci Fondatori all'atto della costituzione dell'associazione sono: AIMO, ANFAO, Assogruppi Ottica, Assottica-ASSOMEPE, Federottica, Andrea Garagnani e Vittorio Tabacchi.

Possono ottenere la qualifica di Soci Ordinari tutti i soggetti che possono legittimamente avere la qualifica di soci di Onlus e che intendano contribuire al conseguimento delle finalità della medesima pagando la eventuale quota associativa, che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea e dichiarando formalmente di accettare lo Statuto Sociale. La verifica dei requisiti è effettuata dal Consiglio Direttivo, nel caso il Consiglio Direttivo non accolga la richiesta il richiedente può chiedere che la propria richiesta di associazione sia esaminata dall'Assemblea

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e attività di CDV ONLUS, di essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e per le decisioni dell'Assemblea di avere accesso agli atti e ai registri di CDV ONLUS.

Tutti Soci hanno pari diritti e doveri.

È escluso ogni diritto dei Soci alla titolarità di quote del patrimonio dell'Associazione. I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere a CDV ONLUS non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio di CDV ONLUS.

La eventuale quota associativa sarà decisa annualmente dall'Assemblea.

L'Assemblea alla quale partecipano tutti i Soci, oltre al potere di nominare gli altri organi dell'associazione, ha il potere di controllare l'attività dell'organizzazione il suo effettivo svolgimento e il rispetto degli obblighi di legge e per le finalità di cui sopra a ciascun Socio è garantito accesso a tutti gli atti degli organi di CDV ONLUS.

I Soci e non Soci potranno destinare contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della CDV ONLUS, purché vi sia il consenso di CDV ONLUS.

Articolo 5

Esclusione e recesso

1. L'assemblea delibera, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a. violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o ovvero condotta che getti discredito su CDV ONLUS;
 - b. mancato pagamento della quota associativa.
3. La qualifica di Socio non è trasferibile
3. I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 31 gennaio di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte di CDV ONLUS con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso, se comunicato dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte del soggetto recedente.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi di CDV ONLUS:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali.

2. Salvo che per l'Assemblea dei Soci, la durata degli Organi di CDV ONLUS è di tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Consiglio Direttivo. Ciascun componente può essere riconfermato.

3. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi:
 - a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;
 - b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi;
 - c) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte. La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa.

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante di CDV ONLUS ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
2. Spetta all'Assemblea dei Soci:
 - a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. Eleggere il Collegio dei Revisori;
 - c. Approvare il Regolamento Interno, ove esista, e qualsivoglia modifica a quest'ultimo;
 - d. Approvare il piano d'azione annuale proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e. Approvare il bilancio consuntivo annuale;
 - f. Deliberare l'esclusione dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
 - g. Deliberare l'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione in conformità alla legge e al presente Statuto;
 - h. Approvare lo Statuto e qualsivoglia modifica di esso;
 - i. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare uno o più liquidatori e disporre le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio;
 - j. Riesaminare l'eventuale diniego all'acquisizione della qualifica di Socio
3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
4. Le convocazioni dell'Assemblea vengono inviate tramite lettera o fax o posta elettronica entro quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo stabiliti, oltre all'Ordine del Giorno con le materie da trattare.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento di CDV ONLUS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo o da persona designata dai presenti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i Soci, in numero variabile da 5 a 9.
2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. Amministrare l'Associazione e organizzare le attività inerenti al suo scopo;
 - b. Proporre il piano d'azione annuale all'Assemblea per approvazione;
 - c. Approvare il bilancio preventivo;
 - d. Predisporre ed approvare la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - e. Proporre i Revisori;
 - f. Deliberare in merito all'ammissione di Soci Ordinari;
 - g. Determinare l'importo, le modalità ed i termini di pagamento della eventuale quota associativa annuale.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Collegio dei Revisori.
5. Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono inviate tramite lettera o fax o posta elettronica entro sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo stabiliti, oltre all'Ordine del Giorno con le materie da trattare.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
7. Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dei membri del Consiglio Direttivo a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei membri del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 9
Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente di CDV ONLUS sono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Presidente e Vice Presidente, al pari di altri organi di CDV ONLUS, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati consecutivamente anche per più mandati.
2. Il Presidente sorveglia sul buon andamento di CDV ONLUS, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:
 - a. la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c. la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - d. l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
 - e. tessere le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;
 - f. il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze;
4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.

Articolo 10
Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione di CDV ONLUS che provvede:
 - a) al riscontro della gestione finanziaria della Associazione;
 - b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 1 membro suppletivo nominati dall'Assemblea, previa designazione del Consiglio Direttivo, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente, riservata a specifica Autorità.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'art. 2401 c.c., il membro supplente.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi

Articolo 11 **Direttore Generale**

1. Potrà essere istituito e nominato dal Consiglio Direttivo un Direttore Generale di CDV ONLUS.
2. I compiti, la durata dell'incarico, la revoca, i poteri e le prerogative del Direttore Generale – qualora tale figura venga istituita - saranno stabiliti dal Regolamento interno o da una delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a. dalle eventuali quote associative annuali e dalle contribuzioni dei Soci;
 - b. dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e destinate dal Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio;
 - c. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e quanto comunque perverrà a CDV ONLUS a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati alle attività di CDV ONLUS.
2. CDV ONLUS deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.
3. Il patrimonio di CDV ONLUS, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo hanno il fine di realizzare il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
4. CDV ONLUS si riserva di accettare o meno i contributi e le elargizioni ricevute quando queste siano gravate da modo o condizione o per qualsiasi motivo possano non essere conformi alla legge o al mantenimento della qualifica di ONLUS

Articolo 13

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed uno consuntivo.
2. Il Consiglio Direttivo approva in forma definitiva, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, mentre l'Assemblea approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. CDV ONLUS terrà proprie scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e a mantenere tutti i requisiti necessari per la qualifica di ONLUS

Articolo 14

Utili o avanzi di gestione e scioglimento

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. In ipotesi di estinzione di CDV ONLUS determinata da una delle cause previste dalla legge, il Consiglio Direttivo delibera in merito allo scioglimento della stessa, con la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti.
4. In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo di CDV ONLUS, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. In caso di perdita della qualifica di ONLUS, CDV ONLUS dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività di CDV ONLUS è di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Articolo 16

Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative, i compiti, la durata ed i poteri del Direttore Generale qualora nominato, e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esercizio del presente Statuto,

CDV ONLUS si doterà di un Regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

Articolo 17
Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Milano, 28 luglio 2016, letto e sottoscritto da: